Prot. n. P — 0 0 0 6 4 2 5 Cremona 23 DIC. 2013

Contratto collettivo di lavoro aziendale
Anno 2014

Addì 19 del mese di Novembre dell'anno 2013 tra il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, rappresentato dal Presidente Dott. Italo Soldi, assistito dal Direttore Generale, Dott. Ing. Sergio Conti

e

i Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dei dipendenti formate dai Sigg. Pasolini Valerio, Bozzetti Luigi, Di Natale Giovanni, Pasolini Fiorenzo R.S.U, assistiti dalle organizzazioni territoriali FAI-CISL, rappresentata dal Signor Lino Somenzi e FLAI-CGIL, rappresentata dal Signor Massimiliano Dolci

premesso

- che le parti intendono addivenire alla determinazione di una disciplina contrattuale collettiva aziendale, per i dipendenti del Consorzio;
- che conseguentemente hanno ritenuto di procedere alla stipulazione di un contratto collettivo aziendale che sostituisca integralmente i contratti aziendali in essere, salvaguardando le disposizioni relative a promozioni e ad inquadramenti di singoli dipendenti;
- che pertanto il presente contratto non ha natura integrativa di cui all'art. 154 del vigente C.C.N.L. di categora 25/3/20 10, bensì di contratto collettivo di livello aziendale;

ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Deroghe al Contratto Collettivo Nazionale

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e stipulato in data 25.03.2010 è così integrato:

a) l'orario di lavoro di cui all'art. 51 del C.C.N.L. è di 38 ore settimanali per tutto il personale;
b) per tuffi i dipendenti sarà considerato festivo il giorno del Santo Patrono di Cremona o Crema;
c) ogni anno, di intesa con la R.S.U., la Direzione emanerà un ordine di servizio con indicato il programma dell'orario annuale.

Art. 2
Festività Soppresse

A seguito della Legge n. 554 del 5.3.1977 la regolamentazione delle festività soppresse viene così definita:

Per tutto il personale

Per le festività nazionali e religiose soppresse indicate all'art. 1 della L. 54/1977, qualora si verifichi attività lavorativa, trova applicazione quanto prevede il CCNL sottoscritto il 25 marzo 2010 Art.54 allegato D.

L'assenza, per qualsiasi motivo, nello stesso giorno in cui cade la festività soppressa non farà decadere il diritto alla maturazione di un permesso in c/festività soppresse, ma determinerà il computo del permesso stesso nel medesimo giorno in cui viene a maturare. (Ordine di servizio annuale).

Art. 3
Organizzazione e criterio di utilizzo ferie e permessi

a) - Ferie -
- Si conviene che vengono attribuite a tutti i dipendenti n. 22 giornate (pari a ore 176) di ferie da godersi secondo i criteri stabiliti dall'accordo collettivo nazionale alt. 94 del 25.3.2010, comunque entro il 31.12.

Per il godimento delle ferie, maturate e non godute entro il 31 Dicembre, si concorda quanto segue:
entro il mese di Gennaio dell'anno successivo i dipendenti dovranno presentare alla Direzione le domande sottoscritte per il godimento delle ferie residue, da completarsi entro il 30 Giugno, entro 15 giorni dalla domanda la Direzione dovrà manifestare la propria adesione.

b) - Permessi ordinari -
Richiamata la normativa che è stata introdotta in materia viene concordato che tali permessi, riconosciuti in 38 ore annue, potranno essere usufruiti per giorno intero, frazione di giorno o anche per singola ora, nei limiti contrattualmente stabiliti, dietro presentazione di apposita richiesta scritta, tramite il servizio di appartenenza, al Direttore, per la necessaria autorizzazione.

Tali permessi non possono essere uniti alle ferie, devono essere esauriti entro il 31 Dicembre; le domande devono pervenire almeno 24 ore di preavviso secondo l'art. 95 del C.C.N.L. 25.03.2010.

c) - Permessi straordinari - (alt. 96)

Si conviene che per usufruire di tali permessi (giorni 5) necessiterà la presentazione di apposita richiesta scritta adeguatamente motivata, nelle forme di cui al punto precedente.

Sono ritenuti permessi straordinari le assenze per:
1. - in caso di lutti famigliari (si intendono per lutti famigliari quelli che colpiscono genitori, figli, coniuge, fratelli e sorelle del dipendente e comunque tutti i membri del nucleo familiare che risultano dallo "Stato di famiglia" del dipendente stesso); e/o a norma di legge

2. - nascita dei figli e matrimonio degli stessi;

3. - citazioni quali testimoni davanti all'autorità giudiziaria;

4. - a discrezione, in circostanze speciali, dopo che il dipendente avrà esaurito i permessi ordinari.

A tutti i dipendenti viene concesso il godimento gratuito dei soli pomeriggi: Vigilia di Natale, ultimo giorno dell'Anno, ultimo giorno di Carnevale, Venerdì Santo e tutto il giorno dei Morti.

d) Permessi parentali (art. 97)

Art. 4
Polizza KasKo

Ai dipendenti, che per ragioni di servizio usano con una certa frequenza il proprio automezzo, il Consorzio assicura l'autovettura con una polizza KasKo.
Coprendo l'assicurazione l'intero arco della giornata, verrà richiesto al dipendente un concorso nella spesa, dal 25%.
Il limite massimo del valore assicurato a carico dell'Ente è stabilito in euro 50.000,00.- oltre detto limite, ai dipendenti interessati, verrà addebitato per intero il residuo costo dell'assicurazione.
La variabilità del concorso del Consorzio nel pagamento del premio è legato alla intensità dell'uso del mezzo proprio a favore dell'Ente.
Il Consorzio assume a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperti dalla Assicurazione RC., provocati durante l'adempimento del servizio, dei mezzi messi a disposizione dai dipendenti.
In ogni caso il risarcimento del danno viene escluso qualora venga giudizialmente accertata la responsabilità del dipendente per dolo.
Il Consorzio assume infine a proprio carico il danno che deriva al funzionamento dell'Ente dalla eventuale perdita del possesso della patente di guida da parte del dipendente cui tale abilitazione sia stata richiesta come requisito per la copertura del posto di cui è titolare.

Di conseguenza nessuna responsabilità potrà dal Consorzio essere imputata al dipendente per verificarsi ditale evento, purché ciò non dipenda da dolo giudizialmente accertato a carico di quest'ultimo.

Art. 5
Trasferte e missioni

- Criteri di applicazione della normativa relativa alle trasferte e missioni -
Le norme che regolano gli istituti delle trasferte e missioni, così come previste all'allegato B) del C.C.N.L. 25.03.2010, sono applicabili al personale consorziale così distinto:
rimborsi spese per trasferte nel territorio assegnato saranno effettuati entro il mese successivo unitamente alla corresponsione della retribuzione, sulla base della nota mensile presentata dal dipendente.

I rimborsi spese per trasporti fuori dal comprensorio, saranno rimborsati a piè di lista appena possibile.

Art. 6
Rimborso pasti

L'Amministrazione concede il rimborso del pasto al Personale Tecnico e di campagna, in determinati periodi e in determinate circostanze, per contemperare le esigenze organizzative con un migliore trattamento del lavoratore sul luogo di lavoro.

a) - Salariati agricoli - (1^- 2^- 3^ fascia)
Si concorda di corrispondere il rimborso dei pasti consumati dai salariati agricoli in locali pubblici nel periodo invernale intercorrente tra il giorno del termine dell'ora legale e il giorno di inizio dello stesso.
Il pasto dovrà essere consumato di norma nella località più vicina a quella in cui si sta svolgendo il lavoro della squadra in quel giorno.
Il capo squadra allegherà alla tabella la ricevuta del pasto ed il nome di chi l'ha consumato.

b) - Tecnici e Meccanici - (4 - 5)
Il pasto consumato verrà rimborsato fino alla concorrenza max dell'importo della ricevuta fiscale presentata.

Il pasto deve essere consumato nella località più vicina a quella in cui si sta svolgendo il lavoro in quel giorno, comunque la percorrenza chilometrica per recarsi a consumare il pasto non deve essere uguale o superiore a quella necessaria per recarsi all'abitazione, è facoltà del lavoratore, in accordo con il capo squadra, anticipare di mezzora la durata della pausa pranzo.
A discrezione della Direzione gli importi della ricevuta fiscale che superano le consuetudini potranno essere ridotti al prezzo del pasto consumato in esercizi pubblici di media categoria.
Al personale impiegatizio sarà rimborsato il pasto a piè di lista solo nel caso di trasporti o missioni, per gli impiegati ex Naviglio si mantengono i diritti acquisiti da precedenti accordi.

Art. 7
Rimborsi Chilometrici

- Dipendenti che mettono a disposizione per servizio l'automezzo di proprietà -
Dato atto dell'intervenuta stipulazione dell'accordo collettivo nazionale "Nuovo meccanismo di determinazione degli importi dei rimborsi chilornetrici" si conviene:

a) - di effettuare i rimborsi sulla base delle due fasce stabilite dal suddetto accordo nazionale (da 901 a 1100 c.c, oltre 1100);
Sono concordate rispettivamente in euro 0,045/Km le maggiorazioni da riconoscersi ad escavatoristi e trattoristi che usano il proprio mezzo per recarsi sul posto di lavoro, prima dell'orario di inizio.

Si ha pertanto a oggi	da 900 a 1000 c.c	euro 0,40 e euro 0,45
	da oltre 1000 c.c.	euro 0,42 e euro 0,47

Art.8
indumenti di lavoro

Al personale di campagna saranno forniti a cura e spese del Consorzio i capi di vestiario da lavoro:
- guanti (euro 3,00) (1);
- stivali di gomma al ginocchio del tipo sicurezza (euro 20,00)
- scarpe estiva ed invernale a norma dì legge adeguato alle mansioni specifiche (euro 40,00);
- tutte le attrezzature di lavoro per operare in sicurezza,

Ai meccanici (trattoristi - escavatoristi) 2 tute da lavoro all'anno (euro 35,00).
Gli importi sopra riportati potranno variare in funzione delle variazioni del prezzo dei singoli capi e con verifica di congruità con il BIS.
Al personale Tecnico saranno fornite tutte le attrezzature per lavorare in sicurezza. Coloro che vogliono indumenti diversi da quelli scelti dal Direttore di Lavoro dovranno pagare la differenza. (1)

Art. 9
Servizio Irriguo

L'Amministrazione consortile si incontrerà, entro il mese di Maggio dell'anno di esercizio, con i Campari ed i Tecnici per definire le modalità di svolgimento del servizio irriguo mediante redazione di apposito accordo di reperibilità

Art. 10
Punti di ritrovo

Vengono definiti punti di ritrovo le località dove il personale operaio e i campari devono trovarsi all'inizio e al termine dell'orario di lavoro (8.00/12.00 - 13,30/17,30) (8.00/12.00 - 13-13,30/17,00).

In detti punti di ritrovo il personale si reca con i propri mezzi ed a proprie spese; da dette località al luogo di lavoro il dipendente viene trasportato con i mezzi consorziali; nel caso in cui venisse autorizzato l'uso dell'automezzo di proprietà, verrà effettuato il rimborso secondo quando indicato all'art. 7).

I punti di ritrovo vengono così localizzati:

IMPIEGATI:
Sede - CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO
Via A. Ponchielli, n. 5- CREMONA
Ufficio Operativo di Crema - Via Giuseppe Verdi, n. 18 - CREMA

OPERAI:

Camperia S. Daniele -	Abitazione Camparo Marghini (S. Daniele Po)
Camperia S. Martino -	Abitazione Camparo Garini (S.Martino del Lago)
Camperia Persichello -	San Pietro di Gadesco Pieve Delmona
Camperia Piadena/Ca' d'Andrea	Abitazione Camparo Conzadoii (5. Lorenzo de' Picenardi)
Camperia Morbasco	Capannone Via Bergamo
Camperia Riglio	Capannone di Stanga Marchesa

TRATTORISTI:

Assandri - Arcari	Abitazione Camparo Marghini (S. Daniele Po)
Biazzi - Venturini – Balestrieri	Abitazione Camparo Venturini Giacomo (S. Martino del Lago)
Pasolini - Tosi	San Pietro di Gadesco Pieve Delmona
Fioretti – Viscardi	Capannone Piadena

TRATTORISTI ed ESCAVATORISTI: Luogo di deposito mezzo meccanico

MECCANICI: Ruggeri - Capannone (Gerre de' Caprioli)

Si ricorda che i pasti goduti ed i chilometri indicati in tabella, riferiti al Comune di competenza (punto di ritrovo), saranno assoggettati alle trattenute di Legge.

Ai Signori Ruggeri Luciano e Balestrieri Riccardo, pur essendo stato fissato il punto di ritrovo è convenuto il riconoscimento per diritti acquisiti dei km dalla abitazione a detto punto di ritrovo, per gli spostamenti logistici.

A tutti gli escavatoristi e trattoristi, per motivi di economicità e di semplicità, i km si considerano sempre conteggiati dalla loro abitazione al posto di lavoro, sia questo in campagna che in officina.

Art. 11
Rimborsi telefonici

I Tecnici, i Campari e i Meccanici sono dotati di cellulare, da usare con discrezione, in caso di abuso sarà attivato il servizio di controllo delle telefonate con addebito degli scatti extraservizio.

Art. 12
Ferie e permessi per pioggia

Le giornate di lavoro, interrotte da cattive condizioni climatiche (pioggia, neve, gelo, grandine ecc.) dovranno essere completate presso impianti idrovori, capannoni, ecc. ove al riparo è possibile eseguire lavori di manutenzione, pulizia di apparecchiature inerenti alle mansioni del personale.
Le interruzioni dovranno essere sempre autorizzate dal Capo Area.

Art. 13
Reperibilità: Tecnici - Operai – Meccanici

Durante il periodo irriguo e di funzionamento degli impianti idrovori potranno essere definiti per i tecnici dei turni di reperibilità settimanali, comprese le giornate di sabato e domenica. Tale impegno dovrà essere recuperato.
In caso di intervento, le ore prestate verranno retribuite secondo il C.C.N.L.
Tutto il personale potrà comunque essere chiamato in servizio per interventi di carattere eccezionale, anche nelle ore notturne, con recupero delle ore effettuate durante le successive giornate lavorative.
Durante il periodo di funzionamento degli impianti idrovori, saranno definiti i turni per le giornate di funzionamento, compreso il sabato, domenica e festivi, nonché per le giornate lavorative relativamente alle ore notturne.
Il Consorzio si riserva la possibilità di istituire delle squadre di reperibilità anche settimanali, a copertura di tutto il territorio consortile.

Nel caso si prolunghi il servizio, potranno essere messi in turno anche personale addetto a mansioni superiori o personale di altre camperie.

Durante le giornate di sciopero, saranno programmati turni di reperibilità onde costituire squadre di personale di pronto intervento al fine di evitare gravi danni alle opere consorziali.

Nessun compenso straordinaro spetterà nel periodo del normale orafo di lavoro (il personale non sarà considerato in sciopero) mentre per il periodo di disponibilità extra orario di lavoro il personale sarà indennizzato con compenso giornaliero, salva la retribuzione delle ore di intervento effettuate.

Art. 14
Riunioni Sindacali

Come sancito nel C.C.N.L. tutti i dipendenti hanno diritto a partecipare alle riunioni sindacali.
I dipendenti addetti a particolari compiti di sorveglianza, controllo ecc., oppure a particolari impegni aventi caratteristiche di eccezionale gravità, potranno essere invitati a rimanere in servizio.
Per le riunioni sindacali tenute durante il fbnzionamento degli impianti inigui o idrovon dovrà essere garantito il servizio.

Art. 15
Contratto Integrativo

Il contratto integrativo è regolato come da accordo (allegato 1) (Aprile).

Art. 16
Orario di lavoro

In ossequio alle disposizioni dell'art. 51 del c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, stipulato in data 25 Marzo 2010, recante "Orario di lavoro", si informa che l'orario di lavoro per tutti i dipendenti del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio è il seguente:

Personale d'ufficio (Tecnico e Amministrativo)

- lunedì: 8 ore (dalle 8.00-12.30 alle 14.00-17.30)
dal martedì al venerdì: 7 ore e 30 minuti (dalle 8.00-12.30 alle 14.00-17.00)
sabato: non lavorativo domenica: festivo
per un orario di lavoro ordinario settimanale di 38 ore.

Personale operaio di campagna: (VARIABILE PER ANNO)

- dal 1° Gennaio al 17 Febbraio 2013: 7 ore giornaliere (8/12 - 13,30/16,30), sabato non lavorativo, domenica festiva
- dal 18 Febbraio al 24 Ottobre 2013: 8 ore giornaliere (8/12 - 13,30/17,30), sabato non lavorativo, domenica festiva
- dal 25 Ottobre al 31 Dicembre 2013: 6 ore e 30 minuti giornaliere (8/12 - 13,30/16,00), sabato non lavorativo, domenica festiva

La modifica dell'orario ordinario di lavoro per il personale di campagna è dovuta ad esigenze lavorative legate alle condizioni di luce e di rigidità del clima, oltre che ad una diminuzione della mole di lavoro durante i mesi invernali.

Su richiesta, per squadra, l'orario di inizio nel pomeriggio potrà variare al massimo di mezz'ora .

Art. 17

Decorrenza e durata del Contratto Collettivo Aziendale

Il presente contratto collettivo entrerà in vigore in data 1.1.2014 e avrà durata a tempo indeterminato.

Dal 31.12.2013 pertanto cesseranno di avere efficacia tutti gli accordi ed i contratti aziendali, gli usi e le clausole che derogano al contratto collettivo nazionale, contenute in atti deliberativi del Consorzio.

Sono escluse da tale disposizione i provvedimenti di promozione e di inquadramento del personale.

In caso di rinnovo con modificazioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti si incontreranno per l'adeguamento ed il coordinamento del presente contratto alle nuove disposizioni, anche a mezzo delle R.S.U.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO (Dott. Italo Soldi)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio Conti)

I RR.SS.AA

(Luigi Bozzetti)

(Valerio Pasolini)

(Giovanni Di Natale)

(Fiorenzo Pasolini)